

**NEWSLETTER NOVEMBRE 2023**  
**DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE**

**17 DICEMBRE:  
ULTIMO TERMINE PER L'ADEGUAMENTO  
DELLA TUTELA DEL WHISTLEBLOWING**

Il prossimo 17 dicembre scade il termine per l'istituzione di un canale di segnalazione interno ai fini della tutela del "whistleblowing" per tutte quelle società ed enti che hanno una media di **lavoratori subordinati fino a 249**.

Il D.Lgs. 24/2023, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha infatti trovato una prima applicazione il 15 luglio scorso per gli enti pubblici e per società ed enti di diritto privato che avevano, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249.

Ora vengono chiamate ad adeguarsi tutte le altre realtà incluse nell'ambito del nuovo decreto, ovvero i soggetti che:

- abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- operino nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti, a prescindere dal numero di dipendenti;
- abbiano adottato modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, a prescindere dal numero di dipendenti.

**ADEGUAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI**

Alla luce di quanto previsto dal novellato co. 2-bis del D.Lgs. 231/2001, i **Modelli organizzativi** adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono prevedere:

- canali di segnalazione interna;
- l'espresso divieto di ritorsione del segnalante;
- un sistema disciplinare che consenta la corretta applicazione della tutela del whistleblower.

A dire il vero, si tratta di elementi già richiesti dalla precedente disciplina (D.Lgs. 175/2017) che, tuttavia, vanno ora rimodulati alla luce della maggiore sistematicità che questo nuovo decreto offre, nonché coordinati con il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Ai fini dell'istituzione del canale interno, le **Linee guida dell'ANAC** – emanate lo scorso luglio con delibera n. 311/2023 – precisano che, laddove gli enti privati

adottino i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i canali interni di segnalazione vanno previsti all'interno di tali modelli o nell'atto organizzativo cui il modello 231 espressamente rinvia

Sempre ANAC sottolinea l'importanza dell'adozione di un apposito **atto organizzativo** che definisca le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni. Quest'atto dovrà essere adottato dall'organo di indirizzo; definire il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari; definire le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing.

### **SOCIETÀ ED ENTI IN CONTROLLO PUBBLICO**

Nel settore pubblico, le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), del **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** o all'adozione delle misure integrative del modello 231 (ovvero del documento che tiene luogo del PTPCT) potranno fare rinvio a tale atto all'interno dei succitati documenti, prevedendo negli stessi la pianificazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale sul tema.

Per quanto attiene al canale di segnalazione interna, l'art. 4 co. 5 del D.Lgs. 24/2023 precisa che i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

### **SANZIONI**

L'art. 21 del D.Lgs. 24/2023 prevede, tra le altre, delle specifiche sanzioni – **da 10.000 a 50.000 euro** – nei casi in cui non vengano istituiti canali di segnalazione, ovvero nei casi in cui non vengano adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto. In tali ipotesi viene considerato responsabile l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato.

Il **regolamento stilato dall'ANAC** delinea il procedimento di accertamento e di applicazione per tali sanzioni (delibera 12.7.2023 n. 301).

---

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro del Dipartimento: <https://www.vptl.it/risk-and-compliance>